



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

Prot. [come da segnaturo]

Treviso, [come da segnaturo]

A: CONFINDUSTRIA VENETO EST
CVE@PEC.CONFINDUSTRIAVENEST.IT

CAMERA DI COMMERCIO TV-BL
CCIAA@PEC.TB.CAMCOM.IT

CONFAPI TREVISO
CONFAPITREVISO@PEC.IT

CONFARTIGIANATO TREVISO
INFO.TV@PEC.CONFARTIGIANATOTREVISO.IT

CONFAGRICOLTURA TREVISO
CONFAGRICOLTURATREVISO@CONFAGRICOLTURA.LEGALMAIL.IT

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TREVISO
ORDINE.TREVISO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT

ASSOTIR VENETO
SEGRETERIAVENETO.SISTEMA@ASSOTIR.IT

OPERATORI DOGANALI DEL
TERRITORIO DI COMPETENZA UADM
VENETO4
LORO INDIRIZZI MAIL O PEC

OGGETTO: Regolamento (UE) 2026/1183 – Novità in materia di origine preferenziale delle merci.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del **Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1183**, la Commissione europea ha introdotto una rilevante riforma del Regolamento (UE) 2015/2447, recante disposizioni di applicazione del Codice Doganale dell’Unione (CDU), con impatti significativi sulla gestione dell’origine preferenziale delle merci.

31100 – Treviso, Via Santa Barbara n. 7
Tel. +39 0422 299211

PEC: uadm.veneto4@pec.adm.gov.it / E-mail: uadm.veneto4@adm.gov.it



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

La riforma si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione e semplificazione delle procedure doganali, con l’obiettivo di:

- eliminare progressivamente l’utilizzo dei certificati cartacei;
- armonizzare le regole applicabili all’origine preferenziale;
- ridurre gli oneri amministrativi per operatori e autorità doganali;
- incrementare l’efficienza e l’affidabilità dei controlli.

Il nuovo impianto normativo prevede una transizione graduale fino al 2033, termine entro il quale il sistema entrerà a pieno regime.

Il Regolamento introduce una **riorganizzazione strutturale delle disposizioni** in materia di origine preferenziale, mediante:

- la suddivisione dell’intera sezione del Codice Doganale dedicata all’origine preferenziale in sottosezioni tematiche;
- l’introduzione di definizioni armonizzate e standardizzate per concetti cardine del commercio estero (per esempio: documento relativo all’origine, regime preferenziale, carattere originario, fornitore e acquirente).

Tra le principali novità operative si evidenzia la **revisione delle dichiarazioni del fornitore**.

Le dichiarazioni dovranno essere predisposte esclusivamente sulla base di dati standardizzati e codificati, definiti nell’Allegato 22-15.

Tale misura è volta a garantire:

- lo scambio telematico tra i sistemi gestionali delle aziende;
- maggiore uniformità delle scritture;
- tracciati predeterminati.

È, inoltre, introdotto un meccanismo rafforzato di Cooperazione Doganale, che prevede:

- un termine di 120 giorni per rispondere alle richieste di verifica;
- la decadenza automatica della dichiarazione in caso di mancata o insufficiente risposta.

La riforma consolida inoltre il ruolo del **sistema REX** (*Registered Exporter System*), alla luce dell’evoluzione degli Accordi di Libero Scambio siglati dall’UE e del definitivo superamento del periodo transitorio nel Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG).

I punti da attenzionare sono i seguenti:

- viene confermata la soglia di 6.000 euro per l’emissione di dichiarazioni di origine da parte di operatori non registrati;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- ove specifici accordi commerciali preferenziali prevedano l'indicazione obbligatoria del numero REX nel documento relativo all'origine, non si applica il valore soglia, indipendentemente dal valore delle merci esportate;
- gli esportatori registrati devono indicare sempre il numero REX, indipendentemente dal valore della spedizione.

Le **verifiche doganali** saranno effettuate esclusivamente mediante analisi del rischio, superando le precedenti distinzioni tra controlli a campione e per ragionevoli dubbi, e valorizzando i soggetti AEO e quelli aventi pari certificazioni in Paesi terzi.

Sono inoltre previste delle **semplificazioni**:

- la possibilità di accettare prove di origine scadute è estesa a tutti i regimi, se la merce è stata presentata nei termini e la richiesta avviene entro due anni;
- esenzioni armonizzate per operazioni non commerciali (privati):
 - fino a 500 euro per piccole spedizioni;
 - fino a 1.200 euro per bagagli personali dei viaggiatori.

Introduzione del sistema e-PoC UE.

Elemento centrale della riforma è l'istituzione della piattaforma **e-PoC UE** (*electronic Proof of Origin*), gestita dalla Commissione europea.

Caratteristiche principali:

- dematerializzazione delle prove di origine;
- progressiva sostituzione dei certificati cartacei (come i certificati di circolazione EUR.1);
- interoperabilità con i sistemi doganali nazionali dei singoli Stati membri.

L'interoperabilità sarà garantita dalla piattaforma **EU CSW-CERTEX** (lo Sportello Unico Doganale Europeo), consentendo:

- controlli automatici e in tempo reale tra i certificati di origine elettronici e le dichiarazioni doganali;
- maggiore efficienza e affidabilità dei controlli.

Tempistiche di attuazione.

Per consentire ad aziende e *software house* di adeguare i propri sistemi informatici, la Commissione europea ha previsto un'applicazione fortemente scaglionata nel tempo:

- **23 giugno 2026**: entrata in vigore formale del Regolamento (UE) 2026/1183;
- **23 dicembre 2027**: applicazione generale della riforma procedurale dell'origine;
- **23 giugno 2028**: obbligo di utilizzo dei nuovi dati standardizzati per le dichiarazioni del fornitore;



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

UADM VENETO 4 - SEDE TREVISO

Area “Servizi Generali e relazioni con il pubblico”

- **26 giugno 2030:** obbligo di utilizzo del sistema e-PoC UE per i certificati EUR.1 nell’ambito della Convenzione PEM;
- **23 giugno 2032:** estensione dello scambio telematico tramite e-PoC UE ai Paesi terzi contraenti della Convenzione PEM;
- **29 giugno 2033:** piena operatività dei controlli automatizzati e dell’interscambio dati totale tra e-PoC UE e sistemi nazionali.

Si prega di diffondere il contenuto della presente a tutti i vs. iscritti.

IL DIRIGENTE dell’UFFICIO

Carlo COSENTINO

firmato digitalmente